



TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO PROCEDURE CONCORDSUALI

A tutti i Curatori, Commissari giudiziali e Liquidatori
per il tramite
del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Brindisi
e del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Brindisi

A tutti gli istituti di credito risultanti in anagrafica presso il Tribunale di Brindisi
per il tramite di Curatori, Commissari giudiziali e Liquidatori
e p.c.

Al Presidente del Tribunale
Sede

DEPOSITO, EMISSIONE E TRASMISSIONE DEI MANDATI AI SENSI DEL NOVELLATO ART. 131, CO. 4, CCII

Il Nuovo Codice della Crisi di Impresa, all'art. 131, comma 4, dispone che "*Il mandato è sottoscritto dal giudice delegato ed è trasmesso telematicamente dal cancelliere al depositario nel rispetto delle disposizioni, anche regolamentari, concernenti la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici*".

Si ritiene, pertanto, necessario aggiornare le modalità di deposito delle bozze di mandato di pagamento e di emissione dei mandati adottate da questo Ufficio (attualmente emessi dai Giudici Delegati mediante firma del modulo cartaceo di "ordinativo di pagamento" predisposto telematicamente da curatori, liquidatori o commissari giudiziali a seguito di separato provvedimento di autorizzazione al pagamento), con riferimento a tutte le procedure previste dal Codice della Crisi d'Impresa.

A tal fine - ad integrazione di quanto disposto con le circolari del Presidente di sezione del 26.3.2024, contenenti le modalità operative per i pagamenti e l'autorizzazione ai pagamenti seriali - si dispone quanto di seguito:

1. Per consentire alla Cancelleria l'inserimento nei registri SIECIC dell'evento di apertura del conto corrente, il Curatore/Liquidatore/Commissario giudiziale dovrà comunicare, nel termine già previsto di 3 giorni (di cui alla circolare del 26.3.2024), l'apertura del conto mediante deposito, nel fascicolo della procedura, di una nota - redatta utilizzando l'evento specifico **“attestazione apertura c/c procedura”** e compilando tutti i campi previsti - nella quale dovranno essere inseriti le coordinate dell'istituto di credito depositario del conto corrente intestato alla procedura (codice IBAN) e l'indirizzo p.e.c. della filiale in cui è aperto il conto (ove la filiale non abbia una propria p.e.c. andrà indicata la p.e.c. dell'area territoriale con specificazione nell'oggetto della filiale di riferimento), oltre alla indicazione della data di apertura del conto e del saldo iniziale.

Tale comunicazione dovrà essere aggiornata in occasione dell'apertura di un nuovo conto o di sostituzione dell'istituto di credito o di variazione di uno dei dati in precedenza comunicati.

Una analoga nota contenente i suddetti dati dovrà essere depositata tempestivamente, e comunque entro il 31.12.2025, in tutte le procedure i cui conti correnti siano stati aperti prima dell'emissione della presente circolare.

Al fine di unificare le modalità di deposito, emissione e trasmissione dei mandati di pagamento, si precisa che le istruzioni di cui alla presente circolare dovranno essere seguite anche per le procedure instaurate prima dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.

2. Il Curatore/Liquidatore/Commissario giudiziale, per il deposito delle bozze di mandato, utilizzerà esclusivamente gli appositi eventi di **“istanza emissione mandato di pagamento”** o **“istanza emissione mandato di liquidazione acconto/compenso”** e NON gli eventi **“atto non codificato”** o **“istanze generiche”**.

Nella bozza del mandato di pagamento, il Curatore/Liquidatore/Commissario giudiziale includerà l'indicazione dell'indirizzo p.e.c. della filiale in cui è aperto il conto intestato alla procedura, nonchè - laddove il pagamento si riferisca a una fattura - i dati identificativi della fattura.

In mancanza dell'indicazione dei suddetti dati, la Cancelleria provvederà a rifiutare l'atto.

3. La Cancelleria, una volta accettato telematicamente il mandato emesso dal Giudice Delegato mediante apposizione del Visto sulla relativa bozza, provvederà a trasmetterlo alla filiale indicata a mezzo Siecic, nonchè al Curatore/Liquidatore/Commissario giudiziale, il quale

potrà recarsi direttamente presso la filiale in questione, al fine di richiedere l'esecuzione del pagamento in conformità al mandato stesso.

L'istituto di credito, ricevuta la pec della Cancelleria contenente il mandato, effettuerà, su richiesta del Curatore/Liquidatore/Commissario giudiziale, il pagamento in conformità al mandato stesso.

4. Il Curatore/Liquidatore/Commissario giudiziale dovrà poi depositare telematicamente, nel più breve tempo possibile (e comunque non oltre il termine di un mese dal pagamento) nel fascicolo della procedura, copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento in conformità al mandato emesso.

Si raccomanda la puntuale esecuzione della predetta incombenza, che sarà ritenuta (al pari di ogni altro adempimento nello svolgimento dell'incarico) elemento di valutazione ai fini della quantificazione dei compensi e del conferimento di nuovi incarichi.

In sede di chiusura della procedura, il Curatore/Liquidatore/Commissario giudiziale dovrà attestare di aver trasmesso nel fascicolo telematico tutti i mandati di pagamento eseguiti e documentare l'avvenuta estinzione del conto corrente.

5. Per permettere a Curatori/Liquidatori/Commissari giudiziali di recepire tali nuove modalità - peraltro già strutturate all'interno dell'applicativo Fallco-Zucchetti Software Giuridico in uso presso i professionisti di questo Tribunale - ed effettuare il corretto censimento degli istituti di credito nelle anagrafiche distrettuali, si prevede un periodo di transizione **fino al 31/12/2025** durante il quale sarà possibile effettuare i movimenti bancari ancora con la vecchia modalità degli ordinativi cartacei, definendo tale termine come improrogabile.

Si invitano i Curatori/Liquidatori/Commissari giudiziali a trasmettere la presente circolare agli istituti di credito interessati al momento dell'apertura o sostituzione del conto corrente.

Si dispone la pubblicazione della presente circolare nell'apposita sezione del sito internet di questo Tribunale, nonchè l'invio all'Ordine degli Avvocati e all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Brindisi.

Brindisi, 9 ottobre 2025

Il Presidente di Sezione

Dott. Sergio MEMMO